

Legge federale sulla retribuzione e l'infrastruttura dei parlamentari e sui contributi ai gruppi

(Legge sulle indennità parlamentari, LI)¹

del 18 marzo 1988 (Stato 30 dicembre 2003)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 79 e 83 della Costituzione federale^{2,3}
esaminata un'iniziativa parlamentare;
visti il rapporto dell'Ufficio del Consiglio degli Stati del 12 febbraio 1988
e il rapporto dell'Ufficio del Consiglio nazionale del 26 febbraio 1988⁴,
decreta:

Art. 1⁵ Principio

¹ Ogni membro dell'Assemblea federale (in seguito: parlamentare) riceve dalla Confederazione una retribuzione, imponibile a titolo di reddito lavorativo.

² Riceve un contributo a copertura delle spese derivanti dall'attività parlamentare.

Art. 2⁶ Retribuzione annua

Il parlamentare riceve una retribuzione annua di 24 000 franchi per i lavori preparatori.

Art. 3⁷ Diaria

¹ Il parlamentare riceve a titolo di retribuzione una diaria di 400 franchi per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio, di una commissione o delegazione, del proprio gruppo parlamentare o del comitato di quest'ultimo, nonché per ogni giornata di lavoro dedicata all'adempimento di compiti speciali su incarico del presidente del Consiglio o di una commissione.

RU 1988 1162

- ¹ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).
- ² [CS **1** 3]. A queste disposizioni corrisponde ora l'art. 164 cpv. 1 lett. g della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS **101**).
- ³ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).
- ⁴ FF **1988** II 765
- ⁵ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).
- ⁶ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591). Vedere l'art. 15 qui di seguito.
- ⁷ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

² Il parlamentare impossibilitato a partecipare a una seduta in seguito a malattia o infortunio ha diritto a un adeguato importo sostitutivo della diaria persa.⁸

³ La parlamentare in congedo maternità riceve un importo pari alla diaria persa. Alla determinazione della durata del congedo maternità si applica per analogia l'articolo 35a della legge del 13 marzo 1964⁹ sul lavoro.¹⁰

Art. 3a¹¹ Indennità per spese di personale e di materiale

Il parlamentare riceve un'indennità annua di 30 000 franchi a copertura delle spese di personale e di materiale derivanti dall'adempimento del mandato parlamentare.

Art. 4 Vitto e pernottamento

Il parlamentare riceve un'indennità per il vitto e un'indennità di pernottamento.

Art. 5¹² Indennità per spese di viaggio

Il parlamentare riceve un contributo a copertura delle spese per i viaggi effettuati all'interno del Paese o all'estero nell'ambito dell'attività parlamentare.

Art. 6 Indennità di percorso

Il parlamentare che, abitando lontano, deve effettuare lunghi tragitti per recarsi a Berna riceve un'indennità di percorso.

Art. 6a¹³ Assegno di custodia

Il parlamentare riceve l'assegno di custodia previsto dalla legislazione sul personale federale. Gli assegni di custodia versati al parlamentare o all'altro genitore in virtù di un'altra attività sono computati.

Art. 7¹⁴ Indennità di previdenza

¹ Fino all'età di 65 anni, il parlamentare riceve:

- a. un contributo per la previdenza in materia di vecchiaia;

⁸ Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

⁹ RS **822.11**

¹⁰ Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

¹¹ Introdotta dal n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

¹² Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU **2002** 3629; FF **2002** 3568 3591).

¹³ Introdotta dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343). Vedi anche le disp. trans. alla fine del presente testo.

- b. prestazioni in caso di invalidità e decesso, per quanto non possa ottenere indennità equivalenti da altre istituzioni di previdenza professionale o, se esercita un'attività indipendente, da forme di previdenza individuale vincolata riconosciute (pilastro 3a).

² L'ordinanza dell'Assemblea federale¹⁵ disciplina i dettagli.

Art. 8¹⁶ Assicurazione contro le malattie e gli infortuni

¹ Spetta al parlamentare assicurarsi contro le malattie e gli infortuni che possono sopravvenire durante l'attività parlamentare in Svizzera.

² La Confederazione prende a carico le spese causate da malattie o infortuni di cui è vittima un parlamentare che si trova all'estero nell'esercizio delle proprie funzioni in quanto tali spese non siano assunte dall'assicurazione personale del parlamentare contro le malattie e gli infortuni. L'ordinanza dell'Assemblea federale¹⁷ disciplina i dettagli.

Art. 8a¹⁸ Aiuto transitorio

¹ Il parlamentare può pretendere un aiuto transitorio se:

- a. lascia il Parlamento, non ha ancora compiuto 65 anni e il suo nuovo reddito è inferiore a quello derivante dall'esercizio del mandato parlamentare; o
- b. si trova in stato di bisogno.

² L'aiuto transitorio corrisposto in sostituzione del reddito derivante dall'esercizio del mandato parlamentare è versato per due anni al massimo.

³ La Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale è competente per esaminare le domande.

Art. 9 Indennità ai presidenti delle commissioni e ai relatori

¹ Il parlamentare che presiede una commissione, una delegazione, una sezione, una sottocommissione o un gruppo di lavoro riceve la diaria doppia. Sono eccettuate le brevi sedute durante le sessioni.

² Il parlamentare che, su incarico di una commissione, deve presentare una relazione orale al Consiglio riceve, per ogni relazione, un'indennità pari alla metà della diaria.

¹⁵ RS 171.211

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

¹⁷ RS 171.211

¹⁸ Introdotto dal n. I della LF sulle indennità parlamentari del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° dic. 2003 (RU 2003 3661 3663; FF 2002 6323 6343).

Art. 10 Indennità speciale

¹ Il parlamentare che adempie un compito speciale su incarico del presidente del Consiglio, dell'Ufficio o di una commissione (esame di questioni particolari, di atti voluminosi ecc.) riceve un'indennità speciale.

² L'Ufficio del Consiglio cui appartiene il parlamentare decide circa l'assegnazione e l'importo di questa indennità.

Art. 11 Assegno di presidenza e di vicepresidenza

I presidenti e i vicepresidenti dei due Consigli ricevono un assegno annuo.

Art. 12 Contributi ai gruppi parlamentari

I gruppi parlamentari ricevono un contributo annuo destinato a coprire le spese delle loro segreterie e consistente in un contributo base e in un supplemento per ogni membro.

Art. 13 Spese di rappresentanza e periti

Per le spese di rappresentanza dei due Consigli, dei loro presidenti e delle commissioni, per la cura delle relazioni con i parlamenti esteri, per l'attività svolta in seno ad organizzazioni parlamentari internazionali e per la retribuzione di periti e di altre persone consultate i crediti necessari sono stanziati nel bilancio di previsione.

Art. 14¹⁹ Esecuzione della legge

¹ L'esecuzione della presente legge è disciplinata in un'ordinanza dell'Assemblea federale.

² All'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale, è versata un'adequata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla presente legge; l'importo di tale indennità è stabilito in un'ordinanza dell'Assemblea federale²⁰.

³ In caso di dubbio circa il diritto a una retribuzione o a un'indennità, o di contestazione dell'esattezza di un conteggio, decide definitivamente la Delegazione amministrativa dell'Assemblea federale.

Art. 15 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 17 marzo 1972²¹ sulle indennità parlamentari e il relativo decreto federale del 28 giugno 1972²² sono abrogati.

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. I del D dell'AG, del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3629; FF 2002 3568 3591).

²⁰ RS 171.21

²¹ [RU 1972 1688, 1981 1602, 1983 1940]

²² [RU 1972 1692, 1983 1442 1940 n. II]

Art. 15a²³ Disposizione transitoria dell'art. 2

Per ragioni di risparmio, la retribuzione annua dei parlamentari per i lavori preparatori è ridotta di 3000 franchi dal 2004 al 2007 compreso.

Art. 16 Referendum e entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Essa entra in vigore il 1° luglio 1988.

Disposizione transitoria della modifica del 13 dicembre 2002²⁴

Il parlamentare che ha diritto a un contributo per la propria previdenza privata conformemente all'articolo 7 della legge del 18 marzo 1988²⁵ sulle indennità parlamentari, nella versione del 4 ottobre 1996, continua a ricevere tale contributo fino alla fine del suo mandato parlamentare anche dopo l'entrata in vigore della presente modifica, sempreché egli eserciti tale mandato ininterrottamente e anche se ha compiuto 65 anni. I contributi versati sono imponibili a titolo di reddito.

²³ Introdotta dal n. I della LF del 19 dic. 2003, con effetto sino al 31 dic. 2007 (RU **2003** 5007; FF **2003** 4857).

²⁴ RU **2003** 3661 3663; FF **2002** 6323 6343

²⁵ RU **1997** 539 540; FF **1996** III 129 140

